



Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura



SIC IT4030024 Quattro Castella

Misure specifiche di conservazione

Gennaio 2018


Sommario

1.	Introduzione	3
2.	Validità ed efficacia.....	4
3.	Misure specifiche di conservazione.....	4
3.1	Interventi Attivi (IA)	4
3.2	Incentivi/Indennizzi (IN)	4
3.3	Programmi di ricerca e/o monitoraggio (MR).....	5
3.4	Programmi Didattici (PD).....	5
3.5	Misure regolamentari (RE) valide per tutto il sito.....	5

1. Introduzione

Le Misure Specifiche di Conservazione sono state redatte secondo il processo di elaborazione descritto nell'elaborato "Quadro conoscitivo e Misure Specifiche di Conservazione" e in conformità con:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1191/07, allegato A "Indirizzi per la predisposizione dei Piani di gestione e delle Misure specifiche di conservazione e dei siti della Rete Natura 2000";
- le misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC) di cui all'art. 2 "Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC)" del DM 17.10.2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";
- le indicazioni della deliberazione di Giunta regionale n. 1224 del 28.7.2008 "Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm. e DM del 17/10/07";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2253 del 28/12/2009 e relativi allegati e successive deliberazioni di Giunta regionale n. 184 del 14 febbraio 2011 e n. 185 del 14/02/2011;
- la deliberazione di Giunta regionale n.1419 del 07/10/2013 "Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM N. 184/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale".



2. Validità ed efficacia

Le Misure Specifiche di Conservazione divengono efficaci nei tempi e con le modalità prescritte dall'art.3, comma 3 della Legge Regionale 14 aprile 2004, N. 7; le stesse hanno validità a tempo indeterminato e vengono sottoposte a revisione da parte dell'Ente di gestione in base all'esito delle attività di monitoraggio sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie, nonché del monitoraggio dell'efficacia delle misure di conservazione stesse, e/o a seguito di approfondimenti conoscitivi o a esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o a nuovi approcci culturali e scientifici o a opportunità tecniche ed economiche di attuazione di opere, interventi, attività necessarie alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario.

Le Misure Specifiche di Conservazione, qualora più restrittive, superano le disposizioni vigenti. Sono fatti salvi, ove più restrittivi, i regimi di tutela previsti dalla normativa vigente.

Le Misure specifiche di Conservazione, qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti regionali o locali, comprese, nel caso specifico, le norme di attuazione dei piani locali.

Allo stesso modo, qualora le ZPS ed i SIC ricadano all'interno di aree naturali protette, istituite ai sensi della legislazione vigente, si applicano le Misure specifiche di Conservazione, qualora più restrittive rispetto alle norme di salvaguardia ed alle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti istitutivi e/o di pianificazione e/o di regolamentazione.

All'approvazione di eventuali norme specifiche regionali o nazionali, queste prevalgono di volta in volta sui corrispondenti criteri specifici indicati nelle presenti norme solo se più restrittive o vincolanti.

In deroga alle presenti norme, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i.

Gli Enti locali interessati sono obbligati a conformare al dettato delle presenti norme approvate i relativi strumenti di pianificazione, generali e di settore, o gli strumenti di regolamentazione vigenti.

3. Misure specifiche di conservazione

Le misure specifiche sono articolate in:

- Misure regolamentari cogenti;
- Interventi Attivi, da promuovere nell'area protetta;
- Incentivi/Indennizzi, da reperire in primis col PRSR, a favore degli agricoltori;
- Programmi di ricerca e/o monitoraggio;
- Programmi Didattici.

3.1 Interventi Attivi (IA)

Contenimento dell'avanzamento della vegetazione arbustiva e uno sfalcio della superficie prativa, fatto salvo le aree calanchive, da realizzarsi in periodo estivo (agosto - settembre) per permettere alla maggior parte delle specie presenti di terminare il ciclo vegetativo e la successiva disseminazione e che le specie ornitiche portino a termine la nidificazione.

3.2 Incentivi/Indennizzi (IN)

L'azione prevede pratiche di incentivazione per il periodico sfalcio annuale (agosto settembre) e a una concimazione naturale delle aree interessate per impedire il cambiamento della componente floristica delle aree prative.

Occorre incentivare gli interventi selvicolturali che possano garantire il mantenimento dell'habitat, evitando un'eccessiva ceduzione e la pulizia del sottobosco.

L'Ente gestore dovrà stabilire il mantenimento di porzioni di appezzamenti non sfalciate durante il periodo riproduttivo delle specie interessate (*Himantoglossum adriaticum*), in particolare nei mesi primaverili e comunque fino al 30 luglio. Al fine di identificare le superfici prative da non sfalcare, si rendono necessari opportuni monitoraggi quantitativi delle specie interessate, da svolgersi all'inizio della stagione riproduttiva.

L'azione prevede incentivi per il mantenimento strutturale degli eventuali rifugi dei chiroterri nei vecchi edifici, per evitare il loro eccessivo degrado o il crollo, e per l'uso di accorgimenti architettonici (a es. tegole speciali

per assicurare l'accesso ai sottotetti, ma anche batbox) da adottare negli edifici più moderni in modo da favorire il rifugio chiroteri.

Incentivi ai proprietari per il mantenimento degli habitat di crescita tramite una corretta gestione forestale mirata a favorire la presenza del castagno.

L'azione prevede incentivi per la realizzazione di stagni o pozze con caratteristiche idonee alla riproduzione degli anfibi.

L'Ente gestore dovrà poi stabilire pratiche di incentivazione, a fronte del mancato reddito, per i proprietari che mantengono porzioni di appezzamenti non falciate durante il periodo riproduttivo della specie interessata, in particolare tra i mesi di aprile e luglio.

3.3 Programmi di ricerca e/o monitoraggio (MR)

Al fine di quantificare le superfici prative da non falciare, si rende necessario un opportuno monitoraggio da eseguire col metodo dei punti d'ascolto e da svolgersi all'inizio della stagione riproduttiva, tra marzo e aprile, che possa accertare la presenza della specie nelle varie superfici prative all'interno del sito.

3.4 Programmi Didattici (PD)

Campagna di informazione e formazione circa i corretti interventi selvicolturali che possano garantire il mantenimento dell'habitat in un buono stato di conservazione evitando un'eccessiva ceduzione e la pulizia del sottobosco.

Campagna di sensibilizzazione sull'impatto del traffico veicolare e sul comportamento da tenere in caso di investimento di animali selvatici, da attuarsi attraverso la predisposizione d'idonea cartellonistica. Deve essere contemplato un accordo operativo con i servizi di emergenza (es. 118) per il coordinamento delle operazioni di soccorso e recupero degli animali.

Campagne d'informazione e sensibilizzazione rivolte ai proprietari di cani finalizzate alla riduzione del randagismo. Va inoltre previsto un rafforzamento dei controlli sul rispetto delle norme che regolamentano la custodia dei cani.

3.5 Misure regolamentari (RE) valide per tutto il sito

Attività selvicolturale

È vietato tagliare esemplari spontanei appartenenti alla specie Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), salvo autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza (Vinca).